

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01415/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2022, proposto da

Irma Corsi, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Michele Benedetto e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Gianluca Solimeo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

in parte qua, della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina dirigenziale n. 974 del 5.10.2022, codice cifra 106/DIR/2022/00974, avente ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale “Amministrativa” - profilo

professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”;

- ove occorra del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- ove occorra ed in via subordinata, nei limiti di cui alla narrativa del presente atto, del modello di domanda di partecipazione della procedura concorsuale de qua;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, dei verbali n. 11, 13 e 15;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ancorché di contenuto sconosciuto;

*nonché per l'accertamento*

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti), ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) del bando di concorso;

*e per la condanna*

dell'Amministrazione a provvedere al riesame della posizione della ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio alla medesima spettante con conseguente rimodulazione della graduatoria definitiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della Sezione Personale della Regione Puglia, sono stati indetti n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n.

209 unità, categoria D, per vari profili professionali.

Tra le suddette procedure vi era quella per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di categoria D - posizione economica DI, area professionale Amministrativa, profilo professionale Specialista Amministrativo, ambito di ruolo Gestione e Sviluppo Risorse Umane, identificato con Bando n. 3.

Il ricorrente, pertanto, con domanda del 16 gennaio 2022 ha chiesto di essere ammessa al concorso, possedendone i requisiti.

In particolare, l'art. 2 del bando ha chiesto tra i requisiti da possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004;
2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004;
3. diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

Effettuata la prova scritta, ai sensi dell'art. 7 del bando, la commissione esaminatrice ha valutato i titoli posseduti dai candidati risultati idonei, che avevano raggiunto il punteggio minimo di 21 (sui 30 disponibili).

Per quel che più interessa, l'art. 7, comma 4, lettera a) ha previsto l'attribuzione di 1,5 punti "per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso".

La ricorrente premette di aver conseguito la Laurea vecchio ordinamento Giurisprudenza in data 6 novembre 2002.

Terminata la fase di valutazione dei titoli la Commissione ha stilato la graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli stessi espressa in quarantesimi, come da Verbale n. 13 del 13.9.2022.

Con determinazione n. 974 del 5 ottobre 2022, il dirigente della Sezione Personale ha approvato i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice in cui l'istante occupa la posizione n. 284. Quindi sono stati nominati i vincitori del concorso.

Avverso la graduatoria dei candidati di cui al Verbale n. 13 del 13.9.2022 e, di conseguenza, la determinazione n. 974 del 5 ottobre 2022 ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

**1) IN VIA PRELIMINARE. SULL'INTERESSE.**

La collocazione del candidato in una posizione peggiore rispetto a quella oggi occupata rappresenterebbe un interesse giuridicamente tutelabile.

L'ultra vigenza della graduatoria e la possibilità della stessa regione Puglia e di altri enti locali di attingere dalla medesima radicherebbe in capo alla ricorrente un interesse ad occupare la miglior posizione possibile conferendo maggiori chance di "chiamata";

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA A) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

La Commissione di gara ha assegnato alla ricorrente, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del bando un solo punto per il possesso dell'abilitazione forense.

Difatti, la ricorrente, dopo aver conseguito 22,25 punti per la prova scritta, nella graduatoria finale (di cui al verbale n. 13) ha conseguito un totale di 23,25 punti.

La Commissione tuttavia non le avrebbe attribuito ulteriori 1,5 punti per il criterio di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 7, vale a dire il possesso di una laurea

ulteriore rispetto al titolo di studio.

La disposizione del bando prevede l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli di laurea che costituiscono il proseguimento della laurea triennale, ma la laurea a ciclo unico in giurisprudenza (come quella conseguita dalla ricorrente), avente durata di quattro anni, dovrebbe essere equiparata, anche in ragione della durata del percorso di studi universitario, alla stregua di una laurea specialistica conseguita a completamento del percorso di studi triennale.

La laurea a ciclo unico rappresenterebbe un titolo di studio di secondo livello, stante l'elevata preparazione che lo studente ottiene in seguito al completamento del percorso di studi e, per tale ragione, dovrebbe essere considerata come titolo di studio superiore alla laurea triennale.

La laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento dovrebbe essere equiparata alla laurea specialistica che sia il proseguimento della laurea triennale quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

La formulazione della disposizione, se intesa nel senso individuato dalla Commissione di gara (come si può ben vedere dalla lettura del verbale n. 15 del 4 ottobre 2022, lettera f), si rivelerebbe ingiusta poiché consente a chi ha conseguito la laurea specialistica biennale dopo quella triennale di poter vantare “due lauree”, potendo ottenere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo mentre i candidati – come la ricorrente – che hanno conseguito la laurea a ciclo unico non potrebbero ambire al punteggio suppletivo.

La disposizione in esame non potrebbe quindi essere interpretata in tal modo e la ricorrente avrebbe dovuto conseguire l'ulteriore punteggio pari a 1,5.

Peraltro il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009 prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

In conclusione l'istante avrebbe titolo dunque ad ulteriori 1,5 punti prescritti

dall'art. 7, co. 4, lett. a) del bando, con la conseguenza che la stessa dovrebbe conseguire un punteggio complessivo di 24,75 ascendendo in una posizione che oscillerebbe tra il centoventisettesimo e il centotrentacinquesimo posto della graduatoria (da verificare a seconda dei titoli di preferenza) rispetto al posto occupato alla data attuale pari al n. 284 (duecentottantaquattresimo);

3) IN VIA SUBORDINATA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. A), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

l'art. 7, comma 4, lett. A) del bando di concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede l'attribuzione degli ulteriori 1,50 punti anche per coloro i quali sono in possesso di una laurea a ciclo unico in giurisprudenza che, come noto, si estrinseca, al pari della laurea specialistica, in un'alta formazione.

Tale disposizione sarebbe irragionevole e determinerebbe disparità di trattamento perché consentirebbe l'attribuzione del punteggio ulteriore solo in favore di coloro che, dopo aver conseguito la laurea c.d. triennale, si sono laureati concludendo il percorso di studi di altri due anni.

Essa inoltre sarebbe in contrasto con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009 – che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche e lauree magistrali quinquennali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi – laddove prescrive, all'art. 6, co. 2, lett. b), punto i) che la Commissione possa attribuire due punti integrativi per il possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, intendendo quale ulteriore laurea quella conclusiva del percorso

formativo di cui al diploma di laurea 3 + 2.

La disposizione in esame dovrebbe essere interpretata secondo un principio di ragionevolezza, in modo che non può essere ammesso che il candidato in possesso di una laurea triennale L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici e la successiva specializzazione sia considerato più titolato di un candidato con la sola laurea in giurisprudenza a ciclo unico.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All'udienza dell'11 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato (essendo stato notificato ad almeno un controinteressato, collocato al posto n. 137 della graduatoria), ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati da parte ricorrente.

Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessata (in posizione n. 284, con un punteggio complessivo di 23,25) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 24,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi



Regionali”;

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 19 giugno 2024 e nelle more dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**